



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii.**
(in particolare come modificato dal D.Lgs. 209/2024)
**da applicarsi nei Comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato nonché nell'Unione
dei Comuni Valli e Delizie**

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture alle concessioni di servizi, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del **Codice dei contratti pubblici** e dalla presente disciplina.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile solo alle procedure relative a **servizi e forniture** qualificabili di "particolare importanza", per le quali sia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, come disciplinato dall'art. 11 del presente Regolamento.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed alla presente disciplina.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. .
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.
- Coordinamento dei flussi informativi

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3
Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi artt. da 8 a 12. Inoltre l'assegnazione dell'incentivo deve essere motivata in sede di rendiconto, nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e darne riscontro degli atti di nomina.

Art. 4
Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente disciplina:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 per i Comuni con meno di 15000 abitanti e euro 100.000,00 per i Comuni con più di 15000 abitanti e per l'Unione;
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro a euro 40.000,00 per i Comuni con meno di 15000 abitanti e euro 100.000,00 per i Comuni con più di 15000 abitanti e per l'Unione;;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e. i lavori in amministrazione diretta.
 - f. i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
 - g. Gli acquisti di beni e servizi che non si possono considerare di particolare importanza di importo compreso tra la soglia di cui al comma c e i 500.000 euro (così come definito dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui alla presente disciplina non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla centrale unica di committenza dell'Unione (CUC), al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 7 % di quanto previsto per le singole procedure dalla presente disciplina.
2. La quota è assegnata su richiesta della CUC che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla CUC è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. Quando i Comuni e/o l'Unione si avvalgono delle attività dell'Agenzia regionale Intercent-ER, di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 45 del Codice, destinano una percentuale del fondo, ove costituito, nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza dell'Agenzia stessa.

Art. 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. B), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente documento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'ente o non previste.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - hardware e software.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8
Incentivo per lavori – Graduazione della misura incentivante



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 40.000,00 per i Comuni con meno di 15000 abitanti e euro 100.000,00 per i Comuni con più di 15000 abitanti e per l'Unione alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 2 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,5 %

Art. 9
Incentivo per lavori – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. C), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10
Incentivo per lavori – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	32%(di cui 2% per RUP della procedura di affidamento)
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	12%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione	4%
Collaudo statico	1%



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Coordinamento dei flussi informativi	1%
Totale	100,00%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella o dette attività siano affidate all'esterno, le percentuali dell'incentivo corrispondenti a dette attività confluiscono nelle risorse di cui all'art. 1, c. 4, lett. B) come specificato all'art. 7

Art. 11

Incentivo per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi – Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 40.000,00 per i Comuni con meno di 15000 abitanti e euro 100.000,00 per i Comuni con più di 15000 abitanti e per l'Unione alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,5 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1 %
Forniture	
da euro 40.000,00 per i Comuni con meno di 15000 abitanti e euro 100.000,00 per i Comuni con più di 15000 abitanti e per l'Unione alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,5 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1 %
Concessioni	
Da euro 40.000,00 per i Comuni con meno di 15000 abitanti e euro 100.000,00 per i Comuni con più di 15000 abitanti e per l'Unione alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,5 %
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1 %

- Gli incentivi per gli affidamenti di servizi e forniture sono riconoscibili solo alle procedure relative a servizi e forniture qualificabili di "particolare importanza", per le quali sia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, ossia quando esse:
 - siano di importo superiore a 500.000 euro e/o
 - siano di importo compreso tra la soglia di cui all'art. 5 comma c (40.000,00 per i Comuni con meno di 15000 abitanti e euro 100.000,00 per i Comuni con più di 15000 abitanti e per l'Unione) ed i 500.000 euro, ma attengono ad interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; a prestazioni che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze; ad interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; a servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Possono essere



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

considerati di particolare importanza, se di importo uguale o superiore alla soglia di cui all'art. 5 comma c, anche i servizi elencati all'art. 32 comma 2 dell'allegato II 14 al Codici dei contratti al quale si fa rinvio dinamico.

3. In caso di **concessione di servizi** il valore di riferimento per il calcolo della misura incentivante è costituito dal valore della concessione stimato secondo le modalità previste dall'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. In caso di accordo quadro il valore di riferimento è costituito dall'importo dell'ordinativo.

Art. 12

Incentivo per servizi e forniture – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	32%(di cui 2% per RUP della procedura di affidamento)
Programmazione della spesa per investimenti	4%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	25%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare Esecuzione/Verifica conformità	5%
Coordinamento dei flussi informativi	1%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella o dette attività siano affidate all'esterno, le percentuali dell'incentivo corrispondenti a dette attività, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 1, c. 4, lett. B) come specificato all'art. 7.

Art. 13

Principi in materia di valutazione



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14
Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15
Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente è applicato un abbattimento del 5 % sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).
3. Le somme non assegnate costituiscono economia.



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente documento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente oppure, in subordine, dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente oppure, in subordine, dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata. L'aumento dei costi rilevante ai fini del presente comma deve essere tale da comportare il reperimento di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto.

Tipologia incremento	Misura dell'incentivo	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 18
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnata nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente predispone e sottoscrive una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'applicazione di eventuali abbattimenti;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 19
Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale dell'Unione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui alla presente disciplina, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.



Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Art. 20

Disciplina transitoria e Interventi PNRR

1. Relativamente ai progetti PNRR avviati prima del 1 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, relativamente ai progetti del PNRR e per gli anni dal 2023 al 2026, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. Ai fini del calcolo e dell'erogazione si farà riferimento al regolamento approvato con Delibera di Giunta di ciascun ente del 2018.
2. Analogamente, per i progetti PNRR avviati dopo il 1 luglio 2023, e per gli anni dal 2023 al 2026, l'incentivo funzioni tecniche può essere erogato anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, utilizzando il criterio di ripartizione di cui al presente documento.
3. Le modifiche introdotte dal presente documento rispetto a quello precedente si applicano per tutte le procedure avviate dal 1 gennaio 2025 o per quelle in corso per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo il 31/12/2024, e in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti ai quali, alla data del 31/12/2024 non siano ancora inviati gli avvisi a presentare le offerte, sempre che le attività non siano già concluse e non si sia già provveduto alla liquidazione degli incentivi.

Art. 21

Obblighi di trasparenza

1. Le amministrazioni sono tenute ad assolvere l'obbligo di pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet istituzionale. Nella tabella dovranno essere riportati:
 - a. l'indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente);
 - b. l'indicazione dell'oggetto, della durata dell'incarico e del compenso spettante per ogni incarico.
2. I dati da pubblicare attengono agli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.33/2013 e sono ricavabili dalle determinate dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori